



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Settore II

Tel. 0733 8221

P.IVA 00262470438

R.O. 63

ASSETTO DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI APERTURA E DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURE ED ESTETISTA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 6 della L.R. Marche 17 del 20.11.2007 disciplina il contenuto del regolamento comunale dell'attività di acconciatore e di estetista:

"1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria degli acconciatori e degli estetisti maggiormente rappresentative a livello locale, regola, in particolare:

a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;

b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale;

c) i limiti al di sotto dei quali lo svolgimento dell'attività presso il domicilio dell'esercente non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali utilizzati;

d) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali e delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura;

f) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA, per la sospensione e la cessazione dell'attività."

- Visto il regolamento approvato con delibera C.C. n° 18 del 7-4-2004;

VISTA la ordinanza sindacale RO 40 prot. 10040 del 22.2.2008 ha dettato disposizioni in materia nelle more dell'adozione del regolamento;

CONSIDERATA la evoluzione della distribuzione degli esercizi di acconciatore e estetista;

VISTE le comunicazioni prot. 4338 del 22.1.2018 della Confartigianato di Macerata e prot. 4572 del 23.1.2018 della CNA di Macerata;

RITENUTO di assegnare un termine al servizio attività produttive per la redazione di una proposta di regolamento e, nel contempo, adottare disposizioni utili e regolare opportunamente gli orari di attività comunque in ottica di liberalizzazione e semplificazione;

Visto l'art. 50 del Dgls n° 267/2000,

ORDINA

La seguente disciplina degli orari di esercizio delle attività di acconciatore e estetista e delle giornate di chiusura delle medesime:

- 1) 12 ore con esercizio giornaliero fra le ore 7:00 e le ore 23:00 con discrezione dell'esercente per le pause giornaliere;
- 2) no monte ore minimo giornaliero o settimanale;
- 3) riposo settimanale facoltativo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Settore II

Tel. 0733 8221
P.IVA 00262470438

4) obbligo di chiusura domenicale e nelle seguenti festività civili o religiose: 1.1 – 6.1 – Pasqua - Lunedì dell'Angelo. – 25.4 – 1.5 – 2.6 – 15.8 – 1.11 – 8.12 – 25.12 – 26.12;

A parziale deroga della disciplina di cui sopra:

- a) facoltativa periodo 18-31.12 con esclusione dei giorni 25 e 26 dicembre;
- b) facoltativa apertura per almeno 5 domeniche in un anno con esclusione delle domeniche coincidenti con le festività di cui al punto 4);
- c) in caso di due festività consecutive facoltà di apertura, in aggiunta alla lettera b) per uno dei due giorni con esclusione dei giorni 1.1 – Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 1.5 – 15.8 – 1.11 – 25.12 – 26.12;

5) Le attività presenti all'interno dei centri commerciali seguiranno gli orari e i giorni di apertura del centro stesso;

6) L'orario di apertura deve essere comunicato alla PEC istituzionale del Comune e affisso nei locali dell'esercizio con evidenza e leggibilità dall'esterno almeno 3 giorni prima della relativa attuazione;

7) È consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso.

8) Le attività di estetista e di acconciatore svolte all'interno di esercizi commerciali o di centri commerciali, osserveranno gli orari e le giornate di apertura presso cui operano.

9) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non potranno essere applicate in contrasto alla disciplina dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori interessati alla categoria.


La presente ordinanza entra in vigore ed è efficace per l'impresa interessate il giorno successivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on- line.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento si intende abrogata l'ordinanza n° 10040 del 22-2-2008 R.O n° 40.

La violazione alle disposizioni del presente provvedimento, qualora non previste in specifiche disposizioni di legge, sono punite ai sensi della L.R. n. 17/2007, con la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00, con le modalità di cui alla L. n. 689/1981.

Di assegnare il termine del 31.7 per la redazione di una proposta di revisione del regolamento a cura del servizio attività produttive che si coordinerà opportunamente con il dirigente e l'Assessore di riferimento per avviare i contatti con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative

Il funzionario
Dot. Raineri Corrado



IL SINDACO
Ciarapica Fabrizio

IL DIRIGENTE
Ripari Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.